

REP N. 000

UNIONE DI COMUNI "TAVOLIERE MERIDIONALE"

TRINITAPOLI (BT)

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL

CODICE DELLA STRADA. -----

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladieci il giorno _____ del mese di _____, in Trinitapoli,
sede dell’Ente, presso la residenza municipale, in Piazza Umberto I n.11. ----

Innanzitutto a me, dott. Benvenuto CIFALDI, Segretario provvisorio della Segreteria Generale, autorizzato a rogare nella forma pubblica amministrativa gli atti in cui l’Ente è parte, ai sensi dell’art. 97, comma 4 lettera c, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, domiciliato per la carica presso la sede dell’Unione, sono comparsi, senza l’assistenza dei testimoni per avervi le parti, con il mio consenso, espressamente rinunciato;-----

1) da una parte: il _____, nato a _____ il _____
_____, residente a _____ in Via _____,

il quale dichiara di intervenire, in esecuzione del provvedimento presidenziale n. 00 del 00/00/0000 (Allegato "A"), in rappresentanza e per conto dell’Ente intestato, con sede in Trinitapoli, presso la sede municipale, in Piazza Umberto I n.11, (Codic Fiscale 03379050713), che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche "Unione"; -----

2) dall’altra parte: la sig.ra Maria PICCOLI, nata a Forlì del Sannio (IS) il diciotto gennaio millenovecentocinquantadue, la quale dichiara di intervenire quale legale rappresentante della Ditta SO.G.E.T. – Società di Gestione

Entrate e Tributi - S.p.a., con sede in Pescara alla Via Venezia n.49 (Codice

Fiscale 01807790686), che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità

anche "Concessionario". -----

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di

ricevere questo atto, ai fini del quale premettono che: -----

- con determina gestionale n. 13 del 23 febbraio 2010 l'Unione indiceva

gara per l'affidamento in appalto del servizio di riscossione coattiva delle

contravvenzioni al codice della strada relative agli anni 2007-2008-2009, con

il sistema di procedura aperta, con le modalità contemplate dall'art. 83 del

D.Lgs.163/2006 e, cioè, con il criterio dell'offerta economicamente più van-

taggiata rispetto al compenso massimo sulle somme effettivamente riscosse

e alla percentuale minima di anticipazione sull'importo dei ruoli consegnati; --

- in data 17 marzo 2010 veniva esperita la gara di cui trattasi, e la Com-

missione, con verbale in pari data, aggiudicava provvisoriamente il servizio

alla ditta SO.G.E.T. spa di Pescara che aveva riportato il punteggio massimo

di 100/100, richiedendo il compenso netto del 13,48% sulle somme effetti-

vamente riscosse ed offrendo l'anticipazione del 40% sugli importi iscritti a

ruolo; -----

- con determina gestionale n. 3 in data 18 marzo 2010 il servizio veniva

definitivamente aggiudicato alla ditta SO.G.E.T. s.p.a. di Pescara, alle

condizioni economiche offerte in sede di gara e, contestualmente, veniva

approvato lo schema di contratto da stipularsi con la ditta aggiudicataria

(Allegato "B"). -----

Tutto ciò premesso, le Parti sopra costituite, convengono e stipulano quanto

segue: -----

ARTICOLO 1 – Premesse -----

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. -----

ARTICOLO 2 – Oggetto della Concessione -----

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce, in appalto alla Ditta SO.G.E.T. S.p.a. che, come sopra rappresentata, accetta e si obbliga, il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative afferenti le violazioni di cui al D.lgs 285/92 “Nuovo Codice della strada”. -----

Il Concessionario provvede al recupero delle sanzioni irrogate e non riscosse dall’Unione in via ordinaria attivando la procedura di ingiunzione fiscale prevista dalla normativa vigente (R.D. 639/1910 e successive mdifiche). -----

Il Servizio viene affidato dall’Unione ed accettato dal concessionario sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto e al Bando di gara (allegato “C”). -----

ARTICOLO 3 – Aggio ed altre somme spettanti al concessionario -----

Al Concessionario verrà versato un aggio di 13,48 (tredici virgola quarantotto) punti percentuali, oltre IVA nella misura di legge, calcolato sull’importo complessivo delle sanzioni amministrative connesse alla violazione del Codice della Strada riscosse dal Concessionario medesimo. Le somme riscosse dal concessionario dovranno essere versate, nella loro interezza, presso la Tesoreria dell’Ente – Banca Popolare di Milano, Agenzia di Trinitapoli, sul conto corrente ad esso intestato, indicando la causale “riscossione coattiva sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada” e il periodo di riferimento. L’aggio sopra indicato sarà corrisposto dall’Unione solo a seguito di effettiva conseguita riscossione delle sanzioni. L’aggio di riscossione è comprensivo di ogni onere e spesa inerente e pertinente il servizio e le

obbligazioni previste e prescritte dal presente contratto e dal Bando di gara;

pertanto, la società concessionaria null'altro avrà a pretendere, ad alcun tito-

lo, per il recupero delle eventuali spese anticipate. Le spese vive anticipate

dal Concessionario per il recapito delle ingiunzioni fiscali, dovranno essere

addebitate per intero ai debitori. -----

Al Concessionario viene, altresì, riconosciuto il rimborso delle spese relative

alle procedure esecutive spettanti ai concessionari e poste a carico dell'ente

creditore secondo quanto disposto dal D.M. 21 novembre 2000, per ogni

procedura di riscossione che si concluda con la dichiarazione di "inesigibilità"

del credito. -----

I versamenti afferenti le somme di cui sopra dovute al concessionario (aggio

e quota fissa per pratiche dichiarate inesigibili) verranno eseguiti sul conto

corrente del Concessionario di cui il legale rappresentante sopra costituito

indica le coordinate bancarie:

Si rinvia ai successivi articoli per quanto riguarda modalità e tempi dei

versamenti in favore del Concessionario. -----

ARTICOLO 4 - Obblighi dell'Unione e del Concessionario -----

L'Unione, nella persona del Comandante della Polizia Locale, predisporre, in

forma cartacea o su supporto informatico, utilizzando il programma applica-

tivo in uso presso l'Ente, l'elenco nominativo dei debitori morosi e delle som-

me dovute, distintamente per esercizio finanziario. L'elenco recante l'indica-

zione dei debitori morosi, dovrà specificare: le generalità, il codice fiscale, la

residenza, il domicilio o sede legale del debitore moroso, gli estremi dei

provvedimenti sanzionatori e della relativa notifica, l'importo della sanzione,

la data entro la quale doveva essere effettuato il pagamento del "dovuto", la

data e la firma del Comandante di Polizia Locale. -----

Il Concessionario fornisce i seguenti servizi: -----

- riscossione coattiva; -----
- reperimento del materiale presso l'Ente, cartaceo e/o su supporto elettronico; -----
- caricamento del materiale su apposita procedura informatica; -----
- scansione delle pratiche; -----
- creazione di banca dati informatizzata; -----
- controllo delle anagrafiche e verifica delle notifiche; -----
- aggiornamento del calcolo degli interessi; -----
- predisposizione della procedura di riversamento e rendicontazione online per l'ufficio competente tramite password personalizzata; -----
- stampa e spedizione della comunicazione di sollecito, comprensiva, ove necessario, degli allegati attestanti la violazione commessa dal cittadino; -----
- gestione delle comunicazioni tornate al mittente; -----
- sportello telefonico; -----
- invio dell'ingiunzione fiscale; -----
- gestione delle notifiche; -----
- procedure esecutive (fermo amministrativo, ipoteca giudiziaria, pignoramenti c/o terzi, pignoramenti mobiliari, pignoramenti immobiliari); -----
- riscossione dei pagamenti effettuati dai contribuenti; -----
- rendicontazione delle somme riscosse disponibile on line per l'ufficio competente tramite password personalizzata; -----
- gestione degli importi di competenza di altri enti; -----
- relazione finale delle posizioni; -----

- front office nei giorni e nei tempi previsti dall'ente. -----

Le ingiunzioni di pagamento dovranno essere emesse entro novanta giorni dal ricevimento degli elenchi e, comunque, entro il termine di prescrizione della sanzione. -----

L'ingiunzione fiscale dovrà risultare, per forma, tempi e contenuti, conforme alla vigente normativa. -----

La notifica dell'ingiunzione fiscale rimane a totale cura, spesa e rischio del Concessionario. -----

Il Concessionario si impegna, altresì, a: -----

a) versare all'Ente, entro dieci giorni dalla consegna, l'anticipazione del 40% (quaranta per cento) sugli importi iscritti a ruolo dei ruoli o delle liste di carico di riscossione coattiva ricevuti in consegna; -----

b) predisporre e presentare all'Ente, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto generale sulla gestione del servizio affidato in concessione, riferito all'anno precedente. Il contenuto minimo del conto generale dovrà essere concordato con il Comandante di Polizia Locale; -----

c) predisporre e presentare all'Ente, con cadenza trimestrale, entro 10 giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento: -----

c1) un prospetto riepilogativo delle ingiunzioni fiscali emesse, per singola quota e per riepilogo; -----

c2) un prospetto riepilogativo delle sanzioni riscosse; -----

d) versare all'Ente con cadenza trimestrale, entro 10 giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento, il totale delle somme riscosse dagli utenti, eccedenti l'anticipazione versata alla consegna dei ruoli o delle liste di carico. Il versamento verrà effettuato presso la Tesoreria dell'Ente, come precisato al

precedente art. 3. -----

Trascorsi 30 giorni dal versamento di cui alle precedenti lettere “a” e “d”,
laddove l’Unione non abbia sollevato contestazioni, il Concessionario
emetterà regolare fattura per l’aggio di competenza. -----

L’Unione, da parte sua, si impegna a trasmettere in tempo utile al Conces-
sionario le attestazioni dei versamenti eventualmente effettuati dagli utenti
direttamente presso la propria Tesoreria comunale, oppure su altri conti
correnti postali o bancari dell’Unione; -----

d) trasmettere con cadenza semestrale, 30/6 e 31/12, all’Unione, l’elenco
dettagliato dei crediti dichiarati inesigibili e per i quali si chiede il “discarico
per inesigibilità”. A corredo di siffatti elenchi la società concessionaria dovrà,
altresi, inviare all’Unione tutta la documentazione che giustifichi l’effettiva
inesigibilità. In difetto di documentazione il Concessionario risponderà in
proprio. L’Unione si riserva di effettuare tutte le verifiche sulla veridicità della
documentazione presentata. Trascorso un anno dalla richiesta di “discarico”,
allorquando l’Unione non sollevi contestazioni, il Concessionario potrà emet-
tere fattura per riscuotere il rimborso spese di cui al precedente art. 3. -----

Convengono le parti firmatarie che gli elenchi ed i prospetti di cui alle lettere
a, b, d, dovranno essere presentati all’Unione, utilizzando programmi com-
patibili con il software applicativo dell’Ente e senza costi aggiuntivi. -----

ARTICOLO 5 - Direzione del servizio affidato -----

Il Concessionario è tenuto ad individuare, entro giorni tre dalla sottoscrizione
del presente contratto, fra il proprio personale dipendente, il soggetto pre-
posto alla direzione del servizio affidato. Il nominativo dovrà prontamente
essere comunicato al Comandante di Polizia Locale. -----

ARTICOLO 6 – Banca dati -----

La società concessionaria si impegna a consegnare all'Unione entro 90 giorni dal termine del contratto, anche nel caso di revoca dell'affidamento, lo schedario e le banche dati aggiornati afferenti il servizio. -----

Lo schedario e le banche dati dovranno essere forniti nel formato richiesto dal Comandante della Polizia Locale o, comunque, utilizzando un programma applicativo compatibile con quello attualmente utilizzato dall'Unione. -----

Resta, pertanto, a carico della società concessionaria l'onere di garantire il trasferimento e l'allineamento degli archivi informatici senza costi aggiuntivi per l'Unione. -----

Il contenuto minimo della banca data e dello schedario dovrà essere concordato con il Comandante di Polizia Locale. -----

ARTICOLO 7 – Durata -----

Il servizio di riscossione avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto e potrà essere prorogato alle medesime condizioni d'intesa tra le parti, per un successivo triennio, previa verifica, da parte dell'Unione, dell'esistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse. -----

Se nel periodo di vigenza del servizio interverranno disposizioni legislative che dovessero variarne i presupposti fondamentali, le condizioni dell'affidamento saranno riviste di comune accordo tra le parti. -----

ARTICOLO 8 – Gestione del servizio e vigilanza -----

La società concessionaria è obbligata ad istituire ed a tenere costantemente aggiornata tutta la documentazione che il Comandante di Polizia Locale reputerà utile, necessaria ed occorrente, per la corretta gestione del servizio

affidato. Resta, altresì, obbligata a conservare diligentemente ed in maniera ordinata tutti gli atti e provvedimenti afferenti la gestione ed a tenerli, altresì, a disposizione dell'Unione, per tutta la durata del contratto. -----

L'Unione si riserva la facoltà di esercitare, insindacabilmente, sul servizio dato in appalto, controlli e verifiche. -----

ARTICOLO 9 – Revoca e recesso -----

Il Concessionario subentra all'Unione in tutti i diritti ed obblighi connessi al servizio affidato. Prima del termine naturale del contratto l'Unione può procedere alla revoca dell'affidamento nei seguenti casi: -----

- allorquando il Concessionario subisca la cancellazione dall'Albo di cui all'art 53 del D. Lgs. 446/97; -----

- allorquando il Concessionario non costituisca o non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione (si rinvia all'articolo 10 sulla cauzione definitiva); -----

- allorquando il Concessionario commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali e, previa diffida da parte dell'Unione, non provveda a sanarli entro il termine assegnato; -----

- allorquando il Concessionario sia reiteratamente inadempiente (in caso dunque di inadempienze "non gravi" ma reiterate); -----

Le eventuali inadempienze e/o irregolarità accertate dai funzionari dell'Unione nel corso dell'esercizio del servizio, se non ritenute grave e tali da comportare la revoca dell'affidamento, dovranno essere contestate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al concessionario, il quale, entro 10 gg. dalla contestazione, dovrà far pervenire all'Unione adeguate giustificazioni, documentate controdeduzioni, oppure elementi di giudizio utili

per la corretta valutazione delle inadempienze e/o irregolarità contestate. In

mancanza di controdeduzioni e/o in caso di accertato inadempimento,

l'Unione si riserva la facoltà di applicare al Concessionario una penale che,

secondo la gravità del caso, sarà graduata tra un minimo di € 500,00 (euro

cinquecento virgola zero zero) ed un massimo di € 2.000,00 (euro duemila

virgola zero zero). -----

In caso di reiterate inadempienze l'affidamento potrà essere revocato. -----

L'Unione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 comma 2 del codice civile -

si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto. -----

ARTICOLO 10 – Cauzione definitiva -----

Il Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente

contratto, ha costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D.lgs 163/06,

cauzione definitiva di euro 40.683,00 (euro quarantamilaseicentottantatre

virgola zero zero), pari al 30,18% dell'importo contrattuale, a mezzo

_____.

Tale cauzione verrà svincolata alla scadenza del contratto. -----

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della società, l'Unione avrà

diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Il Concessionario

dovrà reintegrare la cauzione medesima, entro il termine assegnato, qualora

l'Unione avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od

in parte di essa. -----

ARTICOLO 11 – Divieto di cessione o sub concessione -----

Il presente contratto non può essere ceduto, né può costituire oggetto di sub

appalto, anche temporaneo, a pena di nullità. -----

ARTICOLO 12 – Obblighi in materia personale e di assunzioni obbligatorie --

Il Concessionario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per la categoria di riferimento, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. Il Concessionario si impegna, nei confronti dei propri collaboratori e prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione delle condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa. Il Concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale, il quale per gravi e comprovati motivi, potrà essere sostituito previa richiesta dell'Unione. L'Unione rimane comunque estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il Concessionario ed suo personale, pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti dell'Unione. -----

E' fatto obbligo al Concessionario di disporre affinché gli addetti alla riscossione siano sempre riconoscibili nella loro funzione di incaricato di pubblico servizio. -----

Le parti danno atto che il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e di essere in regola con gli adempimenti. -----

ARTICOLO 13 – Spese contrattuali -----

Sono a carico della società concessionaria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Unione. -----

ARTICOLO 14 – Registrazione -----

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il servizio di cui al presente contratto, del valore complessivo stimato di € 134.800,00, è soggetto al pagamento

dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione a tassa fissa. -----

ARTICOLO 15 – Trattamento dei dati personali -----

Le notizie che – in dipendenza dell'esecuzione del servizio di cui trattasi – verranno a conoscenza del concessionario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori non potranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto. -----

Il Concessionario dà atto di avere preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". -----

Le parti precisano che si provvederà, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, a far assumere alla Ditta SO.G.E.T. – Società di Gestione Entrate e Tributi - S.p.a. di Pescara la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dati. -----

Del presente atto, io Segretario Generale rogante, ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse confermato di conoscerne il contenuto. -----

Questo atto consta di n.11 pagine intere e righe diciannove della dodicesima sin qui, oltre le firme, scritte su supporto elettronico da me personalmente. --

P. LA SO.G.E.T. SPA: sig.ra Maria Piccoli

p. L'UNIONE TAVOLIERE MERIDIONALE:

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: dott.Benvenuto Cifaldi